



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Ordinanza n. 83 del 27-12-2021

pubbl. n. 1267

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO, DAL 31.12.2021 AL 06.01.2022 DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO ED OGGETTI SIMILARI, CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI, ANIMALI DOMESTICI E NON.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, comma 5, del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

TENUTO CONTO che:

- in occasione delle festività di San Silvestro è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno, nel rispetto degli spostamenti di persone in base alle normative vigenti anti-covid 19;
- detta attività di accensione fuochi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti similari senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali ed all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di fuga, con conseguente smarrimento e/o investimento;
- che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria e che, pertanto, la limitazione degli stessi si tradurrà anche in un effetto positivo sulla qualità dell'aria stessa;
- la ragione del provvedimento in oggetto è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;

CONSIDERATO che il Comune di Selvazzano Dentro non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando trattasi di prodotti di cui è consentita la commercializzazione al pubblico;

ATTESA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplodenti, fuochi d'artificio ed oggetti similari;

VISTI:

- l'art. 50 del DLgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il DPR 31 marzo 1979;
- la L. 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- l'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
- la DGR n. 272 del 06/02/2007 "Linee guida per la regolamentazione dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto";
- l'art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e art 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del Codice Penale;
- **il vigente Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento all'art. 8, punto 18, che vieta di sparare mortaretti o altri simili apparecchi esclusa la notte di Capodanno, e punto 19 che vieta di sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, gas di scarico veicoli, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia;**
- l'esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, della salute pubblica, nonché di tutela degli animali, domestici e non;

ORDINA

ai fini della tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso struttura RSA, nonché per la tutela degli animali, al fine di evitare danni gravi al loro benessere, quanto segue:

su tutte le aree pubbliche e di uso pubblico del territorio comunale sono vietati, dal 31.12.2021 al 06.01.2022, l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione; è tuttavia consentito esclusivamente l'uso di giochi pirotecnici silenziosi e coreografici in cui non avvengono esplosioni ma solo effetti visivi speciali come, ad esempio, cascate, fontane, girandole, ecc.;

INFORMA

- che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs 267/00 e s.m.i., fatta salva, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- che della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet comunale;
- che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata sul sito Internet comunale;
- trasmessa al locale Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

A V V E R T E

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Rossi Giovanna

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)